

Condizioni generali di servizio TECNO PIEMONTE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti termini e condizioni generali definiscono i termini e le condizioni generali per la fornitura di servizi da parte di TECNO PIEMONTE ("TECNO PIEMONTE") ai suoi clienti.

I servizi di TECNO PIEMONTE sono definiti nella sua offerta e nei suoi allegati, nel contratto stipulato con il cliente e nei suoi allegati. Questi documenti costituiscono condizioni speciali alle presenti condizioni generali e tutte queste condizioni definiscono i diritti e gli obblighi di TECNO PIEMONTE e del cliente. In caso di conflitto, contraddizione o incompatibilità tra le condizioni generali e le condizioni particolari, le condizioni particolari prevarranno sulle condizioni generali solo sui punti di divergenza. In caso di applicazione delle condizioni generali di acquisto del cliente, le presenti condizioni generali di servizio prevarranno sui punti di divergenza, salvo deroga specifica al presente articolo 1 concordata per iscritto da entrambe le parti. La deroga a tale disposizione non può essere presunta e deve fare espressamente riferimento al presente articolo 1. Ciò vale anche in caso di accettazione da parte di TECNO PIEMONTE di un documento inviato dal cliente contenente le sue condizioni generali o di inizio della missione da parte di TECNO PIEMONTE.

Qualsiasi servizio non espressamente previsto in uno dei documenti contrattuali è escluso fino alla sua formale accettazione da parte di TECNO PIEMONTE.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO DELL'INTERVENTO TECNO PIEMONTE

TECNO PIEMONTE esegue i suoi servizi con riferimento ai dati tecnici e scientifici esistenti al momento dei suoi interventi e in conformità alle specifiche concordate tra le parti.

TECNO PIEMONTE non si sostituisce alle altre parti coinvolte nei siti dei clienti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: architetti, studi di progettazione, appaltatori, costruttori, committenti, operatori, fabbricanti, produttori e manutentori.

TECNO PIEMONTE agisce come fornitore di servizi soggetto a un'obbligazione di mezzi.

Se non diversamente specificato, TECNO PIEMONTE effettua le sue verifiche tramite esame dei campioni forniti dal Cliente. I risultati forniti da TECNO PIEMONTE si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Per qualsiasi intervento, il cliente deve accompagnare il personale di TECNO PIEMONTE in ogni momento con una persona qualificata che fornisca tutte le informazioni utili per consentire a TECNO PIEMONTE di eseguire la prestazione in sicurezza.

TECNO PIEMONTE si asterrà da qualsiasi partecipazione alla gestione, al funzionamento, allo sfruttamento e alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e, in generale, dell'oggetto della prestazione di servizio.

Il personale di TECNO PIEMONTE non può eseguire personalmente alcun montaggio, smontaggio o carotaggio, ad eccezione del montaggio, smontaggio di materiale e dei carotaggi espressamente inclusi nell'offerta di TECNO PIEMONTE. TECNO PIEMONTE non sarà ritenuta responsabile per il deterioramento o la distruzione di attrezzature, impianti o cose sottoposte a test o prove, se tale deterioramento o distruzione risulta dall'esecuzione di tali test o prove in conformità ai regolamenti e alle regole del mestiere o in condizioni normali e usuali.

Se non diversamente stabilito nelle condizioni speciali, non è responsabilità di TECNO PIEMONTE garantire che le sue scoperte, informazioni o opinioni abbiano un seguito.

Se non diversamente specificato, i risultati finali (inclusi i report temporanei o finali, i verbali e altri scritti e documenti emessi da TECNO PIEMONTE come parte dei suoi servizi) ("Prodotti") sono resi disponibili su una piattaforma online, o inviati sotto forma di file PDF via e-mail o in forma cartacea a mezzo posta. Il cliente riconosce la validità e la forza probatoria di questo fascicolo. Il cliente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire che questa comunicazione venga ricevuta in buone condizioni (avviso in caso di cambio di destinatario o di indirizzo, antispam, ecc.)

Quando l'intervento dà luogo a una relazione scritta e/o all'approvazione di documenti normativi durante l'intervento, la conservazione dei Risultati Finali è responsabilità del cliente, a meno che non sia richiesto diversamente dalla normativa.

In nessun caso TECNO PIEMONTE sarà responsabile della manutenzione, oltre la fine della prestazione, delle piattaforme informatiche di scambio dati che TECNO PIEMONTE ha predisposto, a meno che non sia previsto diversamente nelle condizioni specifiche di tali piattaforme. Nessun Prodotto destinato a essere incluso in un documento finale preparato dal cliente dovrà essere modificato o emendato dal cliente. Se il cliente apporta delle modifiche, TECNO PIEMONTE si riserva il diritto di declinare ogni responsabilità per il documento così modificato.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

TECNO PIEMONTE interviene su richiesta del cliente. I servizi di TECNO PIEMONTE possono essere avviati solo al ricevimento del modulo d'ordine del cliente o di qualsiasi altro documento che costituisca l'accettazione dell'offerta o la conclusione del contratto. In caso contrario, TECNO PIEMONTE si riserva il diritto di sospendere qualsiasi prestazione avviata in qualsiasi momento.

Qualunque sia la prestazione offerta da TECNO PIEMONTE, il cliente rimane responsabile delle decisioni da prendere.

TECNO PIEMONTE non è tenuta a verificare la veridicità e l'accuratezza delle informazioni trasmesse e/ dichiarate dal cliente.

È responsabilità del cliente prendere tutte le misure necessarie per garantire che l'intervento di TECNO PIEMONTE si svolga senza intoppi e in particolare:

- In termini di salute e sicurezza, il cliente deve rispettare le normative vigenti, in particolare quelle relative all'intervento di una società esterna;
- Nominare una persona qualificata (anche con le autorizzazioni richieste, se necessario) con una buona conoscenza del sito e/o degli impianti o delle apparecchiature in questione per accompagnare il personale TECNO PIEMONTE su richiesta di quest'ultimo;
- Dirigere le operazioni necessarie per l'intervento e condurre le installazioni. Quando i servizi concordati includono l'esecuzione di manovre da parte di un lavoratore TECNO PIEMONTE autorizzato, il cliente dovrà prendere tutte le misure necessarie con il proprio

assicuratore per ottenere la copertura dei rischi che potrebbe incorrere per il lavoratore TECNO PIEMONTE e le parti autorizzeranno la manovra per iscritto;

- Fornire i mezzi di accesso ai locali, alle attrezzature, agli impianti e, in generale, all'oggetto della prestazione di servizio, in condizioni di sufficiente sicurezza (un piano di sicurezza deve essere fornito dal cliente e convalidato da TECNO PIEMONTE in caso di intervento in un sito sensibile);
- Fornire tutti i documenti tecnici relativi alle attrezzature, agli impianti e in generale all'oggetto della prestazione di servizio, nonché qualsiasi altro documento o informazione necessari per l'esecuzione dei servizi;
- Fornire tutte le informazioni su modifiche e/o incidenti che si sono verificati alle apparecchiature, agli impianti e in generale all'oggetto della prestazione di servizio;
- Rispettare, a seconda degli ambiti di intervento, le prescrizioni particolari indicate nell'offerta e nei suoi allegati;
- In generale, fornire strutture sufficienti per consentire al personale TECNO PIEMONTE di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente, senza perdite di tempo e in condizioni di sicurezza sufficienti, almeno pari a quelle applicabili al personale del cliente;
- In caso di recidiva del non rispetto delle prescrizioni, TECNO PIEMONTE si riserva il diritto di escludere gli impianti e le attrezzature in questione dalla sua supervisione, notificando il cliente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ("AR").

Il Cliente ha l'onere di mantenere aggiornati, all'interno della propria documentazione di origine esterna, la legislazione europea e nazionale in materia (es. Reg. UE 305/11, D. Lgs. 106/17, Norme Tecniche Armonizzate). Il contenuto di tale documentazione è da ritenersi vincolante. Il mancato rispetto dei requisiti cogenti rilevati durante l'espletamento del servizio, in base alle circostanze ed alla gravità, determinano da parte di TECNO PIEMONTE Service Srl provvedimenti di interruzione del servizio e/o sospensione-revoca della certificazione, se già emessa. È invece onere di informare la Società sugli aggiornamenti dei Regolamenti applicabili scaricabili sul sito <https://italy.apave.com/it-IT>

Fatta eccezione per gli interventi su siti sensibili e/o classificati come segreti di difesa che possono richiedere l'autorizzazione espressa del cliente, i mezzi utilizzati da TECNO PIEMONTE nell'esecuzione del servizio di ispezione, di persona o a distanza tramite assistenza video in tempo reale, possono richiedere la realizzazione di foto e/o video, che saranno limitati agli impianti, alle attrezzature, agli edifici e, in generale, all'oggetto della prestazione di servizio sul sito del cliente. Il cliente autorizza e accetta l'utilizzo di tali processi da parte di TECNO PIEMONTE e dichiara espressamente di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie, in particolare per i diritti di immagine del proprio personale. TECNO PIEMONTE farà del suo meglio per limitare le fotografie alle attrezzature, agli impianti, agli edifici e, in generale, all'oggetto della prestazione di servizio.

TECNO PIEMONTE non può essere considerata responsabile per indicazioni fornite da terzi e/o fatti al di fuori del perimetro dettagliato nell'offerta o dai protocolli imposti dalla normativa vigente in materia

ARTICOLO 4 - PREZZI E FATTURAZIONE

Se non diversamente concordato, i prezzi si intendono al netto delle imposte e delle spese postali e in euro e il pagamento dovrà essere effettuato come indicato nell'ordine o nell'offerta (rimessa diretta, bonifico ecc.).

Per le gare d'appalto o i contratti stipulati in una valuta diversa in conformità alle normative locali, il pagamento sarà effettuato, a scelta di TECNO PIEMONTE, nella valuta estera o in euro al tasso di cambio applicato dalla banca di TECNO PIEMONTE il giorno del pagamento

In caso di ritenuta alla fonte, il cliente deve fornire a TECNO PIEMONTE il certificato fiscale corrispondente su richiesta di TECNO PIEMONTE.

Se non diversamente stabilito, in caso di intervento al di fuori del Paese in cui si trova l'entità TECNO PIEMONTE interessata, i costi di viaggio e di alloggio/ristorazione dei partecipanti di TECNO PIEMONTE saranno a carico del cliente.

Le fatture saranno emesse in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nei documenti contrattuali, in considerazione dei servizi concordati e dei Prodotti consegnati. Il cliente dovrà effettuare tutti i pagamenti dovuti per intero, senza alcuna deduzione, sia a titolo di compensazione, domanda riconvenzionale, sconto, riduzione o qualsiasi altro mezzo. Il cliente non potrà rifiutare il pagamento delle fatture per i Prodotti consegnati in conformità alle specifiche dei documenti contrattuali.

Se il cliente richiede una successiva modifica del contenuto della prestazione, dovrà informare TECNO PIEMONTE per iscritto. Qualsiasi cambiamento che possa modificare in modo significativo la durata e il contenuto dei servizi di TECNO PIEMONTE, anche durante il primo intervento, sarà soggetto a un adeguamento del prezzo.

Eventuali tempi di attesa e/o ritardi nell'esecuzione della prestazione dovuti al cliente (e/o a vincoli operativi) saranno soggetti a fatturazione aggiuntiva sulla base dei prezzi unitari specificati nell'offerta o nel contratto di TECNO PIEMONTE maggiorati del 10% oltre alle spese di vitto e alloggio e comprenderanno i costi di smobilitazione e rimobilitazione.

ARTICOLO 5 - REVISIONE DEI PREZZI

Le parti possono rinegoziare il prezzo entro 3 mesi dalla richiesta di TECNO PIEMONTE, nel caso di un cambiamento delle condizioni legislative, economiche o politiche al di fuori del controllo di TECNO PIEMONTE, che comporti un aumento di oltre il 15% del prezzo dei servizi di TECNO PIEMONTE rispetto al prezzo inizialmente concordato tra le parti. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo su un nuovo prezzo, TECNO PIEMONTE avrà il diritto di non effettuare servizi il cui prezzo sia aumentato di oltre il 15% rispetto al prezzo iniziale, a condizione che TECNO PIEMONTE possa giustificare tale aumento al cliente.

Se non diversamente stabilito, per i contratti tacitamente rinnovabili o per qualsiasi contratto di durata superiore a un (1) anno, TECNO PIEMONTE può applicare una revisione dei prezzi ogni anno, senza accordo preventivo, seguendo gli indici di aumento di inflazione dei prezzi e le variazioni del mercato secondo le variazioni dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in Italia.

Per gli interventi non ricorrenti e in caso di durata superiore a dodici mesi, i prezzi saranno rivisti in base ai criteri di cui sopra.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI PAGAMENTO – INTERESSI PER RITARDI DI PAGAMENTO

Se non diversamente concordato, le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. Senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio, il mancato pagamento secondo tale termine comporterà:

- l'addebito degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e successive modificazioni
- una penale pari a tre volte il tasso d'interesse di cui sopra, calcolata sull'importo indicato in fattura al netto delle imposte; e
- l'addebito di un importo forfettario di €40 escluse le tasse per i costi di riscossione. Nel caso in cui i costi di recupero sostenuti da TECNO PIEMONTE superino l'importo di questa indennità fissa, TECNO PIEMONTE potrà richiedere al cliente un risarcimento aggiuntivo sulla base delle prove fornite.
- la possibilità per TECNO PIEMONTE, dopo l'invio di un avviso formale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno rimasto senza esito, di:
 - sospendere la prestazione dei servizi. In tali circostanze, i tempi di consegna saranno prorogati di conseguenza; e/o
 - risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'articolo 13.

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO

In generale, e per quanto consentito dalla legge e dall'art 59 del DPR 380/01, TECNO PIEMONTE si impegna a portare a termine il lavoro affidato in prima persona. Tuttavia, si riserva il diritto di subappaltare tutto o parte del lavoro sotto la propria responsabilità, nella misura in cui le normative non lo vietino. In questo caso, il cliente accetta che TECNO PIEMONTE possa divulgare al suo subappaltatore le informazioni necessarie per l'esecuzione della prestazione.

ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni scambiate tra TECNO PIEMONTE e il cliente, compresi il know-how, gli schizzi, le fotografie, i piani, i disegni, la documentazione, le idee, i concetti, le relazioni, i manuali, i segreti aziendali e commerciali, le informazioni finanziarie, i codici sorgente, i softwares, i dati informatici, i marchi e i loghi, sia scritti che orali, sono riservati ("**Informazioni Riservate**").

TECNO PIEMONTE e il cliente garantiscono che le Informazioni Riservate saranno utilizzate solo ai fini della realizzazione della prestazione o dei suoi derivati. Le parti si impegnano a:

- a) proteggerle e mantenerle strettamente riservate,
- b) non copiarle, riprodurle o duplicarle, in tutto o in parte,
- c) di divulgarle internamente solo ai membri del personale che hanno bisogno di conoscerle, informandole della loro natura confidenziale e degli obblighi ad essi connessi.

Pertanto, ciascuna delle parti dovrà garantire che tali obblighi siano accettati e applicati dal proprio personale.

Nonostante quanto sopra, la parte che riceve o ottiene le Informazioni Riservate non avrà alcun obbligo di riservatezza e non sarà soggetta ad alcuna restrizione in relazione a qualsiasi informazione che possa dimostrare:

- a) essere già nota al pubblico prima o dopo la sua divulgazione da parte dell'altra parte, senza alcuna colpa della parte che ha ricevuto o ottenuto le Informazioni Riservate; oppure
- b) essere stata ricevuta da una terza parte legittimamente, senza restrizioni o violazioni della riservatezza; oppure
- c) essere stata sviluppata o acquisita in modo indipendente dalla parte ricevente senza utilizzare o fare riferimento alle Informazioni Riservate ricevute dalla parte divulgante; oppure
- d) che la divulgazione o l'uso, diversi da quelli consentiti dal presente documento, siano stati autorizzati per iscritto dalla parte che ha divulgato o consentito la divulgazione; oppure
- e) che la divulgazione o l'utilizzo è richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili, dai requisiti di accreditazione o da qualsiasi sentenza, ordine o requisito vincolante di un tribunale o di un'altra autorità competente.

Nessun documento, compresi i rapporti, relativo alla prestazione fornita può essere distribuito a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della direzione di TECNO PIEMONTE, a parte gli obblighi amministrativi, legali o regolamentari o qualsiasi richiesta da parte delle autorità amministrative o giudiziarie o di un organismo di accreditazione.

Tuttavia, a meno che il cliente non si opponga espressamente, il cliente accetta di essere incluso negli elenchi di riferimento di TECNO PIEMONTE e TECNO PIEMONTE si impegna a rispettare l'immagine del marchio e la politica di comunicazione del cliente. In questo contesto e solo a scopo di riferimento commerciale, TECNO PIEMONTE può divulgare il nome del cliente, il paese in cui vengono forniti i servizi e una breve descrizione dei servizi, nonché una fascia di prezzo.

Le informazioni non pubbliche rimarranno riservate anche dopo la fine dell'esecuzione o la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 – CERTIFICATI

I Certificati rilasciati non possono essere ceduti o dati in prestito ad altri fabbricanti. Inoltre, è vietata la loro riproduzione, parziale, senza esplicita autorizzazione di TECNO PIEMONTE. L'autorizzazione è da richiedere a mezzo PEC: organismo@pec.tecnopiemonte.com

L'emissione ed il mantenimento dei Certificati è subordinato all'approvazione del Comitato Tecnico di Certificazione di TECNO PIEMONTE ed al regolare pagamento di quanto dovuto e concordato. TECNO PIEMONTE si riserva la facoltà di non consegnare i Certificati e/o la documentazione di mantenimento della certificazione al Fabbrikante prima dell'avvenuta liquidazione degli oneri e delle spese stabilite, nonché la sospensione o revoca per le stesse motivazioni. In caso di esito negativo delle valutazioni scaturite durante l'espletamento del servizio, il Fabbrikante è comunque tenuto al pagamento dell'importo pattuito.

TECNO PIEMONTE si impegna a pubblicare il nominativo del fabbricante ed i dati pertinenti la certificazione sul proprio sito <https://www.tecnopiemonte.com/albo-certificazioni>, nonché ad assicurarne il costante aggiornamento. In base agli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 106/17, TECNO PIEMONTE ha l'obbligo di comunicare agli Organi di Notifica, ogni decisione in merito ad eventuali sospensioni e/o revoche di certificati indicandone le motivazioni.

I Certificati si intendono validi fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di attestazione, le condizioni di produzione nello stabilimento non risultano significativamente modificati, a meno che non vengano sospesi o ritirati da TECNO PIEMONTE. Il mantenimento della validità è subordinato all'esecuzione dell'ispezione di sorveglianza nelle frequenze previste dalle norme applicate.

Nel caso di sistemi di attestazione 1, 1+ e 3, ove siano richieste prove notificate, le modalità di prelievo, i contenitori da utilizzare e la quantità minima da prelevare sono da concordare con il personale tecnico del Laboratorio di TECNO PIEMONTE. I campioni sottoposti a prova sono conservati per un tempo minimo di 30 gg dall'emissione dei rapporti di prova; trascorso tale tempo minimo, TECNO PIEMONTE è libera di smaltirli secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale.

Per i Sistemi di Attestazione 1 e 1+ è responsabilità di TECNO PIEMONTE l'esecuzione dei campionamenti in conformità alle prescrizioni delle Norme Tecniche applicabili. Nel caso i campioni debbano essere spediti dal Fabbrikante è responsabilità dello stesso l'imballaggio ed il trasporto, evitando il rischio di deperimento e di danno. Nel caso in cui TECNO PIEMONTE ritenga necessari imballi specifici atti a garantire l'integrità dei campioni, i relativi costi sono addebitati al Fabbrikante, salvo pattuizione diversa.

Il criterio decisionale adottato dal laboratorio per le Dichiarazioni di Conformità contenute nei Rapporti di Prova/Certificati si riferisce alla conformità o al risultato di prova, derivante dal confronto tra il risultato ottenuto in laboratorio e il riferimento presente nella norma applicata, tenendo conto dell'incertezza di misura al fine di garantire una probabilità di falsa accettazione <2,5%, cioè che il valore trovato comprensivo dell'incertezza consenta di rispettare il limite previsto dalla norma applicabile.

ARTICOLO 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

TECNO PIEMONTE è titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai propri metodi, know-how, strumenti, invenzioni, software e codici sorgente preesistenti o derivanti dall'esecuzione dei servizi, indipendentemente dal fatto che siano oggetto di protezione specifica (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diritti d'autore, brevetti o marchi), nonché dei diritti di proprietà intellettuale contenuti nelle proprie relazioni, lettere, e-mail, banche dati, scritti, materiali e qualsiasi altro documento prodotto da TECNO PIEMONTE nell'ambito dei suoi servizi, indipendentemente dal supporto utilizzato.

Le presenti condizioni generali non comportano alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale tra TECNO PIEMONTE e il cliente. I diritti di proprietà intellettuale contenuti in qualsiasi Prodotto finito preparato da TECNO PIEMONTE e consegnato al cliente rimangono di proprietà di TECNO PIEMONTE (diritti d'autore, logo, marchio, brevetti, ecc.). Al cliente è concesso un diritto d'uso:

- per le proprie esigenze interne,
- per garantire la conformità dei propri impianti, attrezzature o dell'oggetto oggetto dei servizi, e
- per certificare la conformità alle normative vigenti.

Il cliente si impegna a non commercializzare, direttamente o indirettamente e in alcun modo, i Prodotti consegnati, nonché il know-how di TECNO PIEMONTE, dei suoi subappaltatori, partner e fornitori, di cui il cliente possa essere venuto a conoscenza nel corso della prestazione. Il cliente non utilizzerà i Prodotti per scopi di formazione esterna.

Fatte salve le disposizioni del presente articolo, per qualsiasi richiesta di utilizzo dei Prodotti finali per altri scopi, il cliente dovrà ottenere il consenso scritto della direzione di TECNO PIEMONTE.

È vietato qualsiasi utilizzo del marchio o del logo TECNO PIEMONTE o di qualsiasi altro marchio o logo appartenente al gruppo Apave senza l'espresso consenso scritto e preventivo della direzione di TECNO PIEMONTE.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

La responsabilità finanziaria cumulativa totale di TECNO PIEMONTE è strettamente limitata al risarcimento dei danni patrimoniali/materiali diretti subiti dal cliente, fino all'importo totale del contratto, tasse escluse.

In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, TECNO PIEMONTE assicura la regolarità dell'esecuzione del presente Contratto, ma resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni patrimoniali indiretti/materiali conseguenti/non conseguenti (in particolare perdita di profitti, perdita di immagine) subiti dal cliente o da terzi salvo il caso di eventi imputabili ad TECNO PIEMONTE o ai suoi collaboratori per dolo o colpa grave. TECNO PIEMONTE non può essere ritenuta in alcun modo ritenuta responsabile, né pro quota, né in solido, per difetti commessi da altre parti.

Eventuali reclami/ricorsi devono essere sollevati e inoltrati per iscritto a TECNO PIEMONTE non appena possibile dopo l'esecuzione del servizio concordato.

ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONE

TECNO PIEMONTE ha stipulato una polizza assicurativa che copre la sua responsabilità civile. Un certificato può essere inviato al cliente su richiesta.

Il cliente deve garantire contro i rischi in cui può incorrere il personale di TECNO PIEMONTE. Su richiesta di TECNO PIEMONTE, il cliente dovrà produrre un certificato emesso da un assicuratore solvibile che confermi che è coperto per le conseguenze finanziarie dei danni causati a TECNO PIEMONTE e ai suoi dipendenti per i quali è responsabile.

ARTICOLO 13 - FORZA MAGGIORE

Per "**Forza Maggiore**" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o ostacola una parte nell'adempimento di uno o più dei suoi obblighi contrattuali, se e nella misura in cui tale parte dimostri:

- a) che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo;
- b) che non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della conclusione del contratto; e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata.

Fino a prova contraria, si presume che i seguenti eventi che riguardano una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo precedente:

- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, colpo di stato o usurpazione, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni monetarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- d) atto dell'autorità pubblica, legale o illegale, ottemperanza a qualsiasi legge o ordine governativo, esproprio, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione;
- e) peste, epidemia, disastro naturale o evento naturale estremo;

- f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione dei trasporti prolungata, delle telecomunicazioni, dei sistemi informatici o guasti energetici;
- g) disordini generali del lavoro come boicottaggi, scioperi e serrate, scioperi a oltranza, occupazione di fabbriche e locali.

La parte che invoca con successo questa clausola sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi dei documenti contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione dei documenti contrattuali, dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere, a condizione che il preavviso sia dato senza ritardo. Se l'avviso non viene dato tempestivamente, lo sgravio avrà effetto a partire dal momento in cui l'avviso perverrà all'altra parte. Se l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicano solo per il periodo in cui l'impedimento invocato ostacola l'adempimento della parte interessata. Se la durata dell'impedimento invocato ha l'effetto di privare sostanzialmente le parti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di aspettarsi dal contratto, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un termine ragionevole. Se non diversamente concordato, le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da una delle parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento da parte di una delle parti di una delle sue obbligazioni essenziali, l'altra parte avrà il diritto di risolvere il contratto in corso, senza alcun indennizzo, entro un mese dall'invio di una comunicazione formale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta senza esito, fatto salvo il risarcimento dei danni a cui la parte può avere diritto. TECNO PIEMONTE fatturerà i servizi forniti.

ARTICOLO 15 - DATI PERSONALI

Le parti convengono che tutte le disposizioni della presente clausola annullano e sostituiscono qualsiasi altra scrittura relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali stipulata tra loro. Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente applicabile al trattamento dei dati personali, in particolare Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("RGPD") e successive modifiche. I termini in maiuscolo e gli acronimi utilizzati di seguito hanno il significato loro attribuito nel RGPD. Le parti riconoscono che, per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuato ai sensi del Contratto, il Cliente e TECNO PIEMONTE sono Titolari distinti. Il cliente dovrà garantire che i dati trasmessi a TECNO PIEMONTE siano strettamente necessari per l'esecuzione dei servizi e che le persone siano debitamente informate. I dati personali forniti a TECNO PIEMONTE saranno trattati ai fini della prosecuzione del rapporto commerciale, della gestione e dell'esecuzione dei servizi, delle azioni commerciali e in conformità con la politica di protezione dei dati disponibile sul sito web www.Apave.com. Il cliente riconosce e accetta che TECNO PIEMONTE si riserva il diritto di aggiornare unilateralmente la propria politica se necessario. Queste varie operazioni di trattamento sono effettuate per adempiere agli obblighi contrattuali e nel legittimo interesse di TECNO PIEMONTE. Le categorie di dati trattati sono le seguenti: informazioni identificative, di contatto e professionali, dati finanziari relativi alla fatturazione. Sono conservati per il periodo legale applicabile e/o necessario e sono destinati al personale debitamente autorizzato a utilizzarli per svolgere le missioni. TECNO PIEMONTE è responsabile dei danni diretti causati a una persona fisica interessata dai dati personali solo se non ha rispettato i suoi obblighi specifici in qualità di responsabile del trattamento dei dati. Se la violazione dei dati personali deriva da un inadempimento di entrambe le parti, ciascuna di esse si farà carico, in proporzione alla rispettiva responsabilità per la violazione, delle sanzioni, degli indennizzi o dei danni derivanti dalla violazione. Data la natura globale dell'attività, TECNO PIEMONTE trasferirà o renderà disponibili, per le finalità sopra elencate, i dati personali ad altre entità del Gruppo Apave o ad altri destinatari che si trovano in Stati membri dell'Unione Europea e/o al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Qualsiasi trasferimento o trattamento dei dati personali sarà effettuato in conformità ai requisiti del GDPR. Il cliente (vale a dire le persone che fanno parte del personale o della direzione del cliente o le persone di contatto all'interno del cliente i cui dati vengono elaborati) ha determinati diritti ai sensi del GDPR che possono essere soggetti a limitazioni e/o restrizioni. Se il cliente desidera esercitare uno qualsiasi di questi diritti, deve farne richiesta al seguente indirizzo e-mail: dpo@Apave.com. Il cliente si impegna a informare i propri membri del personale o della direzione, o le persone di contatto nei confronti di TECNO PIEMONTE i cui dati sono trattati, delle modalità con cui tali persone possono esercitare i diritti previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 16 – CESSIONE E NON ASSOCIAZIONE

TECNO PIEMONTE, per quanto previsto e concesso dalla normativa applicabile, ha il diritto di cedere il contratto a qualsiasi entità affiliata, definita come qualsiasi entità:

- a) in cui TECNO PIEMONTE controlla direttamente o indirettamente più del cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o dei diritti di voto; oppure
- b) che controlla direttamente o indirettamente più del cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o dei diritti di voto di TECNO PIEMONTE; oppure
- c) di cui un'entità di cui al punto b) controlla direttamente o indirettamente più del 50% del capitale sociale o dei diritti di voto.

TECNO PIEMONTE sarà autorizzata a cedere a uno o più terzi, senza il previo consenso scritto del cliente, qualsiasi credito presente o futuro, certo o determinabile, che possa avere nei confronti del cliente.

Il Cliente non otterrà, in virtù del presente Contratto, alcun diritto di associare sé stesso, i suoi prodotti o servizi, una terza parte, o i prodotti o servizi di una terza parte a TECNO PIEMONTE o ai clienti di TECNO PIEMONTE. In nessun caso il Cliente tenterà di rivendicare una qualsiasi forma di associazione ufficiale con TECNO PIEMONTE, né consentirà a terzi di presentare sé stessi o i propri prodotti o servizi come associati. In particolare, il Cliente si impegna a non designare sé stesso come "Partner di TECNO PIEMONTE" o qualsiasi altra denominazione simile.

ARTICOLO 17 - ETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE

TECNO PIEMONTE si impegna a seguire un approccio etico definito nei suoi Codici e documenti di riferimento, che possono essere consultati sul sito web <https://www.Apave.com/a-propos/ethique-et-qualite>. Il cliente riconosce di aver letto questi documenti e di aderirvi.

Il Cliente prende atto che TECNO PIEMONTE applica un Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello) in accordo con il Decreto Legislativo n. 231/2001, così come modificato e aggiornato. Tali documenti sono a disposizione sul sito internet di TECNO PIEMONTE. Il Cliente si impegna a comportarsi in accordo ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà e di rispettare tutte le disposizioni applicabili del Modello di TECNO PIEMONTE in tutti i rapporti regolati dal presente contratto. L'inosservanza di tali impegni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima TECNO PIEMONTE a risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Il Cliente si impegna a rispettare gli impegni del Gruppo Apave in materia di etica e di sviluppo sostenibile (incluse le responsabilità sociali e ambientali) così come definiti nei suoi Codici e documenti di riferimento, consultabili sul sito web <https://www.apave.com/en/The-Group/Our-values> e <https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite>. In particolare, in caso di conflitto di interessi reale o potenziale da parte del Cliente, del suo personale o dei suoi subappaltatori, che possa influenzare o dare l'impressione di influenzare i risultati forniti nell'ambito dei prodotti o servizi ordinati, il Cliente, il suo personale o i suoi subappaltatori si impegnano a informare immediatamente TECNO PIEMONTE al fine di valutare la situazione e concordare l'azione da intraprendere prima dell'avvio dell'ordine, oppure a rinunciare all'ordine.

ARTICOLO 18 - AUTONOMIA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Qualora una delle disposizioni delle presenti condizioni generali fosse dichiarata nulla o illegale o resa inapplicabile a seguito dell'entrata in vigore di una legge, di un regolamento o di una decisione definitiva di un tribunale competente, le parti si adopereranno per concordare una nuova formulazione, fermo restando che le altre disposizioni contrattuali non saranno pregiudicate e rimarranno in vigore.

Il fatto che una delle parti, in una o più occasioni, non si avvalga di una o più disposizioni del contratto non implica in alcun modo una rinuncia da parte di tale parte al proprio diritto di farlo in un momento successivo.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei presenti termini e condizioni sarà soggetta a una procedura amichevole preventiva. Qualsiasi controversia sarà inizialmente sottoposta al rappresentante autorizzato di ciascuna parte, i quali collaboreranno in buona fede e faranno tutto il possibile per risolvere la controversia. Se le parti non sono in grado di risolvere la controversia entro quindici (15) giorni di calendario dal suo deferimento, ciascuna parte potrà avvalersi dei diritti o dei rimedi a sua disposizione ai sensi della legge applicabile.

Le presenti condizioni sono soggette alla legge del paese in cui è costituita l'entità TECNO PIEMONTE che ha stipulato il contratto con il cliente e la controversia sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti nella zona in cui ha sede legale TECNO PIEMONTE.

ARTICOLO 20 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni sono considerate consegnate e ricevute:

- a) al momento della ricezione se consegnate a mano;
- b) al ricevimento se inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- c) al momento della ricezione se trasmesse via e-mail, a condizione che venga consegnata o trasmessa una conferma o una ricevuta elettronica di ricezione come da (a) e (b), ma la mancata conferma non invalida né rende nulla la comunicazione originale, se effettivamente ricevuta dal destinatario.

Se la trasmissione avviene dopo il normale orario di lavoro in un giorno non lavorativo per la parte ricevente, la comunicazione si considera consegnata all'apertura dell'ufficio il giorno successivo.